

mento nei comuni di cui all'art. 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« I comuni indicati nell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati, sentita la Commissione pel riparto dell'addizionale, a ricostruirlo, nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di proprietà del comune.

« I comuni nei quali, per l'ubicazione dell'abitato e per la deficienza di aree disponibili, sia dimostrata l'assoluta necessità di riedificare sulle zone occupate da fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la suddetta Commissione pel riparto dello addizionale, a procedere alla demolizione e allo sgombero dei fabbricati non utilizzati, con le norme di cui al regio decreto 7 novembre 1909, n. 728 ».

(È approvato).

Art. 48.

« Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'articolo 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, è prorogato di anni due ».

(È approvato).

Art. 48-bis.

« Il valore, agli effetti del mutuo, degli edifici danneggiati o distrutti nei villaggi dei comuni di Messina e di Reggio Calabria sarà determinato con le norme contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

« I mutui di favore, previsti dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, spettano anche per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati industriali, rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei comuni di cui al citato articolo 1 ».

A questo articolo la Commissione e il Governo propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

« La ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati suddetti potrà essere fatta anche fuori dei limiti del piano regolatore purchè nell'ambito del territorio del comune ».

FULCI, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, presidente della Commissione. Secondo l'accordo tra Commissione e Mini-

stero questo emendamento diventerebbe il terzo comma dell'articolo 48-bis. Faccio notare che, per un errore di scrittura, vi si dice « ricostruzione e nuova costruzione » mentre deve dirsi « ricostruzione o nuova costruzione ». Queste sono le parole precise usate dalla legge 11 gennaio 1909.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 48-bis così emendato.

(È approvato).

Art. 48-ter.

« Ai fini dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, pei condomini pertinenti a successioni non denunziate, la interpellanza sarà fatta alla ditta segnata in catasto mediante atto notificato al sindaco e che sarà inserito nel foglio degli annunci legali della provincia e pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ».

(È approvato).

Art. 48-quater.

« Qualora in Reggio Calabria si costituisca un Istituto, con riconosciute garanzie di solidità, per la costruzione di case economiche, a norma della legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico, il Ministero dell'interno, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, potrà anticipare all'Istituto stesso, sui proventi dell'addizionale, la somma di lire cinquecento mila.

« Le norme per la somministrazione e reintegrazione di tale somma saranno stabilite col regolamento ».

A questo articolo 48-quater gli onorevoli Giovanni Alessio, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono il seguente emendamento:

« Dopo le parole: in Reggio Calabria, aggiungere: o in Palmi; e dopo le parole: lire 500,000, aggiungere: per Reggio Calabria e lire 200,000 per Palmi ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Richiamo l'attenzione del Governo sopra questo emendamento, perchè le tre città che sono state veramente distrutte, e per le quali si è fatto il decreto di demolizione, sono Messina, Reggio Calabria e Palmi; e Palmi si sta demolendo, malgrado che si sia protestato contro questa demolizione non voluta.